



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato FILACI SIMONE (id FSI 186646)

Con segnalazione del 24 novembre 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del “16° Torneo Week End Lazio Scacchi” OLIVO ILARIA (A.I.) che: *“prima dell’inizio del 5° ed ultimo turno del 16° Torneo Week End Lazio Scacchi, come per ogni turno ho invitato i giocatori a riporre il telefono spento nella borsa, oppure nell’apposita scatola sul tavolo dell’arbitro. Dopo circa 15 minuti dall’inizio del turno, il giocatore Filaci Simone, seduto alla propria scacchiera, prende il proprio telefono dalla giacca per controllare se fosse spento (così ha riferito). Sia io che il suo avversario, Brozzi Danilo, eravamo presenti durante l’accaduto. Spiego al giocatore in questione che ha perso la partita poiché è contravvenuto all’art. 11.3.2.1 del regolamento internazionale degli scacchi. A questo punto il sig. Filaci si alza adirato e lascia la sala senza firmare il proprio formulario, io provo a fermarlo nel tentativo di informarlo sull’applicazione della norma, ma lui si rivolge a me con toni accesi dicendomi: “te devi sta’ zitta, non te voglio senti, non te voglio manco vede”. Inoltre, mentre lascia l’area del torneo aggiunge: “e vaffanculo”, davanti a tutti gli spettatori lì presenti.”.*

Non perveniva nota alcuna da parte del tesserato.

L'articolo 8.7 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che: *“alla conclusione della partita entrambi i giocatori dovranno firmare entrambi i formulari, indicando l’esito della partita. Questo risultato resterà valido anche se è errato, salvo qualora l’arbitro decida diversamente.”.*

L'articolo 34 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“1. Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri tesserati, di Affiliati o di persone o organismi che cooperino con la FSI a qualsiasi titolo. 2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. 3. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti. 4. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato. 5. Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell’agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi. 6. Le società sono punite, nei casi di cui al comma 3, con la sanzione della deplorazione e, nei casi più gravi, dell’ammenda.”.*

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l’immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E’ inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara*



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

Nel caso di specie, la condotta del tesserato è censurabile. Il disappunto conseguente alla decisione arbitrale di attribuire partita persa non può in alcun modo giustificare le espressioni pronunciate dal giocatore.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato FILACI SIMONE.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 9/12/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale